



Das Initiativkomitee ist mit allen Sprachfassungen einverstanden und bestätigt, dass die Texte definitiv sind.

Ort, Datum: Für das Initiativkomitee:

Iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 116, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Assegni familiari, assicurazione per la maternità e la paternità

³ La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità e un'assicurazione per la paternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari, all'assicurazione per la maternità e all'assicurazione per la paternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Art. 197 n. 12²

Disposizione transitoria dell'art. 116 cpv. 3 e 4 (Assicurazione per la paternità)

¹ Nel Codice delle obbligazioni³ è previsto il diritto a un congedo di paternità di almeno quattro settimane. L'indennità di paternità è disciplinata nella legge del 25 settembre 1952⁴ sulle indennità di perdita di guadagno in modo analogo all'indennità di maternità.

² Se entro tre anni dall'accettazione della modifica dell'articolo 116 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione di esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza.

¹ RS 101

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

³ RS 220

⁴ RS 834.1